



Comune di **Ravenna**

Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport

Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche

Ordinanza TL n. 1026 del 14/06/2022

DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIASI CONTENITORE E DI BEVANDE E ALIMENTI FORNITI IN BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE E CONTENITORI VARI NELL'AMBITO DELLA ZONA RICOMPRESA FRA IL PARCHEGGIO "SCAMBIATORE", VIALE DELLE NAZIONI, GLI STRADELLI DI RACCORDO CON GLI STABILIMENTI BALNEARI E NELL'AREA RETRODUNALE, IN LOCALITA' MARINA DI RAVENNA ED ANALOGHE DISPOSIZIONI INERENTI GLI STABILIMENTI BALNEARI ED I PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DELLA LOCALITA'.

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze con cui si è disposto il divieto di consumo di bevande e alimenti in vari contenitori, nell'ambito della zona ricompresa fra il parcheggio "Scambiatore", viale delle Nazioni, gli stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari e nell'area retrodunale in località Marina di Ravenna;

Considerati i fenomeni di rischio per la pubblica incolumità, la sicurezza urbana e il decoro ambientale, che hanno attribuito carattere di emergenza e di urgenza ai predetti provvedimenti sindacali nelle citate stagioni e di cui si avverte ancora l'esigenza nonostante l'opera di vigilanza e contrasto svolta dagli Organi di Vigilanza;

COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo Generale	I
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0124363/2022 del 14/06/2022	
'Class.' 9.4	
Firmatario: Michele De Pascale	
Documento Principale	

Ritenuto che tale problematica possa riverificarsi e che, al fine di prevenire i rischi che potrebbero derivarne, sia opportuno riadottare le necessarie misure;

Considerato il consolidato trend di affluenza turistica e giovanile nella località di Marina di Ravenna, che determina un aumento di pubblico in particolare nei week end dei mesi primaverili, nelle giornate festive infrasettimanali e nei mesi di luglio e agosto, con il relativo aumento delle possibilità di rischio per la compromissione della sicurezza urbana e della pubblica incolumità;

Ritenuto di volere prevenire e limitare fenomeni di degrado urbano, nonché rischi connessi a risse, tafferugli ed incidenti stradali eventualmente innescati da un deprecabile eccesso di consumo di bevande alcoliche soprattutto da parte di alcune fasce della popolazione giovanile durante i fine settimana e nel periodo delle ferie, in occasione dei pubblici spettacoli e trattenimenti danzanti organizzati sulle spiagge della riviera;

Evidenziato come nelle scorse stagioni la zona di viale delle Nazioni, nel tratto compreso tra le strutture ricettive Villa Marina ed il Park Hotel, gli stradelli di raccordo con l'area retrodunale e quest'ultima, nonché la via Rivaverde, si sono caratterizzati quali punti nevralgici della riviera ravennate, stante la notevole concentrazione e permanenza di moltissime persone, soprattutto giovani che spesso vi consumano pasti e bevande, abbandonando poi a caso e spesso in frantumi, bottiglie, lattine ed altri contenitori di plastica, vetro, cartone, etc.;

Atteso che negli anni passati si è altresì riscontrato che il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro ed il loro abbandono si verificava già nell'ambito del parcheggio "Scambiatore", posto lungo la via Trieste (Piazzale delle Maree), in quanto utilizzato come punto di raccolta di gran parte dei mezzi di trasporto, e nel tratto di via della Pace che collega il medesimo con l'intersezione di viale delle Nazioni;

Considerato che i fenomeni descritti sono causa di gravi danni al decoro urbano, provocando di conseguenza degrado ambientale e problematiche legate alla tutela dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza urbana;

Viste, tra l'altro, le disposizioni introdotte dall'art. 6 comma 2 - *quinquies* del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni dalla L. 160/2007;

Atteso che gli anzidetti provvedimenti hanno sortito, nel corso delle trascorse stagioni balneari, risultati positivi, favorendo un efficace contrasto e contenimento dei richiamati fenomeni di degrado urbano ed ambientale e di rischio per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Considerato l'approssimarsi della stagione turistico-balneare e la relativa necessità di intervenire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare fenomeni di disordine, rischiosi per la sicurezza pubblica ed il degrado urbano ed ambientale, causati dall'abuso del consumo di bevande alcoliche e dall'abbandono generalizzato di contenitori di alimenti e bevande pericolosi per l'incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro e lattine, che possono essere trasformati in oggetti contundenti atti ad offendere e per il danneggiamento di beni pubblici e privati, nella zona sopra indicata, notevolmente frequentata durante la stagione balneare;

Ritenuto necessario pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine nell'ambito degli stabilimenti balneari, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo, estendendo tale divieto anche nel contesto di viale Delle Nazioni, in località Marina di Ravenna, al fine di contrastare comportamenti non consoni alla civile convivenza che, oltre a provocare riflessi negativi di immagine sulle località balneari, espone al concreto rischio di determinare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

Rilevato, altresì, che l'art. 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l'articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell'attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, consentendo, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo dei fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche in quanto li obbliga a negare la somministrazione di alcolici a chi ne ha assunti in maniera eccessiva;

Attesa la volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai numerosi turisti e residenti che frequentano la riviera durante la stagione estiva;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto precede, emanare un provvedimento a carattere temporaneo e circoscrivibile a periodi ben definiti, limitato alla stagione balneare, al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo nella località di Marina di Ravenna:

- il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ed altresì di bevande ed alimenti in genere fornite in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari nell'ambito della zona ricompresa fra il parcheggio Scambiatore, viale delle Nazioni, gli stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari e nell'area retrodunale;
- il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine nell'ambito dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati lungo il tratto di viale delle Nazioni ricompreso fra l'intersezione di via Ciro Menotti e la tabella di inizio centro abitato "Marina di Ravenna", ad eccezione della somministrazione e consumo con servizio al tavolo negli spazi organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione;
- il divieto, durante l'intero periodo di apertura degli stabilimenti balneari, di vendita, somministrazione e consumo attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione;

Visti gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008 avente ad oggetto: "Polizia Municipale – Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali";

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

Nei mesi di maggio e giugno e dal 01 al 15 settembre,
esclusivamente nei fine settimana venerdì, sabato e domenica,

e tutti giorni dal 1° luglio al 31 agosto

- 1) **l'assoluto divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere, per evitare l'insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi, nella località di Marina di Ravenna, e precisamente:**
 - **nell'ambito del parcheggio "Scambiatore", Piazzale delle Maree, posto lungo via Trieste all'altezza della rotonda degli Sgobbolari;**
 - **nel tratto di via della Pace che collega il parcheggio "Scambiatore" con l'intersezione di viale delle Nazioni;**
 - **nella zona di viale delle Nazioni, nel tratto ricompreso dall'intersezione con via Ciro Menotti e la tabella di inizio centro abitato "Marina di Ravenna", collocata in prossimità dell'intersezione a rotatoria fra viale della Pace e viale Cristoforo Colombo;**
 - **negli stradelli carrabili e pedonali di raccordo con l'area retrodunale, funzionali all'accesso agli stabilimenti balneari, ubicati in viale delle Nazioni nel tratto ricompreso fra l'intersezione con via IV Novembre e la suddetta tabella di inizio centro abitato;**
 - **nell'area retrodunale propriamente considerata, ricompresa nel medesimo tratto di cui sopra, nonché nell'ambito di via Rivaverde;**

- 2) **è vietato altresì l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle aree sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.**

Tali disposizioni non si applicano a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate, che si trovano nella zona sopra individuata.

- 3) E' vietata altresì la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche ovvero di bevande in contenitori di vetro e lattine nell'ambito dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati lungo il tratto di Viale delle Nazioni ricompreso fra l'intersezione con via Ciro Menotti e la tabella di inizio centro abitato "Marina Di Ravenna", collocata in prossimità dell'intersezione a rotatoria fra viale della Pace e viale Cristoforo Colombo. Sono escluse da tale divieto, la somministrazione ed il consumo con servizio al tavolo negli spazi organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.**

- 4) Durante l'intero periodo di apertura dello stabilimento balneare è vietata la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine. Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.**

- 5) Le violazioni alle disposizioni contenute ai punti 1) e 2) della presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, così come definite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, con pagamento in misura ridotta, rispettivamente, di € 200,00 e di € 250,00.**

- 6) La violazione inerente la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, contenitori vari di vetro e lattine, di cui ai punti 3) e 4) sopraccitati, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria, con pagamento in misura ridotta di Euro 200,00, così come definita dalla Delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008. Sono esclusi da tale violazione, la somministrazione ed il consumo con servizio al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.**

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla sua emissione e perdura fino a nuove disposizioni.

DISPONE

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed a chiunque altro spetti di farlo osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 14 giugno 2022

IL SINDACO

Michele de Pascale

(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo Generale	I
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0124363/2022 del 14/06/2022	
'Class.' 9.4	
Firmatario: Michele De Pascale	
Documento Principale	